

Beni sequestrati e confiscati – abbandonati:

- 1) Irregolare introduzione dei beni nel territorio UE: nascita dell'obbligazione doganale;
- 2) calcolo dei diritti doganali a seguito di vendita al pubblico incanto dei beni.

Con Circolare N. 13/D del 17 settembre 2014 – conformemente alle linee guida indicate, in materia, dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia UE – sono state dettate le istruzioni necessarie per stabilire l'insorgenza dell'obbligazione doganale nel caso di importazione irregolare di beni nel territorio dell'Unione europea, nonché per determinare l'importo esatto dei diritti doganali dovuti a seguito di vendita all'asta di beni abbandonati o di beni sequestrati e confiscati.

Riguardo al primo punto, la circolare dispone in particolare che, per le merci sequestrate in Italia, a prescindere dal luogo in cui avviene l'irregolare introduzione, – atteso quanto previsto dall'art. 867-*bis* del Reg. CEE n. 2454/93 (che assoggetta al regime del “deposito doganale” ex art. 98 del Reg. CEE n. 2913/92 le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate e confiscate) - l'obbligo di riscuotere i relativi diritti doganali grava sull'Ufficio doganale nel cui ambito territoriale di competenza ricade il “deposito”.

Quanto al secondo aspetto, il provvedimento prescrive che per il computo dei dazi esigibili a seguito di vendita all'asta dei beni abbandonati, oppure sequestrati e confiscati, occorre prendere a riferimento, come base “imponibile” – secondo i criteri previsti dagli artt. 29 e segg. del Reg. CEE n. 2913/92 e dagli artt. 141 e segg. del Reg. CEE n. 2454/93 - il prezzo pagato dall'acquirente dopo l'aggiudicazione definitiva del bene. Essendo l'IVA all'importazione equiparata - in quanto “diritto di confine” - ai dazi doganali, lo stesso criterio di calcolo vale anche ai fini dell'esazione del predetto tributo.

Roma, 18 settembre 2014